

Comune di Boffalora sopra Ticino



**IUC – Imposta municipale
unica**

IMPOSTE COMUNALI



IUC

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2014 è composta da:

- **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)** che dal 2012 ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- **IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)** introdotta per la prima volta nel 2014, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività (es. illuminazione pubblica ecc.);
- **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)** introdotta per la prima volta nel 2014 va a sostituire la TARES (Ex TIA, ex TARSU)



IMPOSTE COMUNALI



IMU

- 0,89% Aliquota ordinaria
- 0,45% Aliquota abitazione principale (applicabile solo per abitazioni A1, A8 e A9)
- 0,95% Aliquota per immobili non locati e relativa pertinenza
- 0,89% Aliquota per immobili locati e relativa pertinenza
- 0,89% Aliquota per immobili contigui all'abitazione principale
- 0,76% Aliquota per immobili e pertinenze posseduti da invalidi civili (Invalidità superiore al 75%) ed anziani non autosufficienti

VALORE AREE EDIFICABILI

- Zona residenziale urbanizzata Euro 143/mq – non urbanizzata Euro 86/mq
- Zona produttiva/commerciale/terziaria urbanizzata Euro 105/mq – non urbanizzata Euro 63/mq



IMPOSTE COMUNALI



IMU

PRESUPPOSTO

- Possesso di immobili **diversi dall'abitazione principale** (escluse quelle di lusso di cui alla Cat. cat. A/1, A/8 e A/9)

SOGGETTO PASSIVO (chi deve pagare)

- Possessore (proprietario/usufruttuario)



IMPOSTE COMUNALI



IMU

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Assimilazione all'abitazione principale per immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (fino a una rendita di 500 euro)
- Assimilazione all'abitazione principale per immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
- Deduzione Euro 200 per l'abitazione principale (applicabile solo per abitazioni A1, A8 e A9)
- Esenzione per la porzione di fabbricato adibita ad attività non commerciale (Art.7, comma 1, lettera i) del D.L.ga n. 504/1992)
- Riduzione per immobili posseduti da invalidi civili e anziani non autosufficienti con invalidità superiore al 75%



IMPOSTE COMUNALI



IMU

BASE IMPONIBILE

- si ricorda che per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile ai fini IMU è ottenuta applicando alla rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5%, gli specifici coefficienti previsti per ciascuna categoria catastale. Valore immobile art. 13 del DL n. 201/2011

BASE IMPONIBILE IMU/TASI	
Categoria catastale	Base imponibile
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7	$(R.C. + 5\%) \times 160$
A/10	$(R.C. + 5\%) \times 80$
B – C/3 – C/4 – C/5	$(R.C. + 5\%) \times 140$
C/1	$(R.C. + 5\%) \times 55$
D (tranne D/5)	$(R.C. + 5\%) \times 65$
D/5	$(R.C. + 5\%) \times 80$



IMPOSTE COMUNALI



IMU

IMMOBILI ESCLUSI PER LEGGE

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.



IMPOSTE COMUNALI



IMU

TERRENI AGRICOLI (Nuova agevolazione per legge)

- Dal 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali è ridotto da 110 a 75



IMPOSTE COMUNALI



IMU

TERRENI AGRICOLI (vecchia agevolazione per legge)

Rimane per il 2014 l'agevolazione concessa ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti: essi sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e fino ad Euro 15.500;
- del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino ad Euro 25.500;
- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino ad Euro 32.000.



IMPOSTE COMUNALI



IMU

SCADENZA

- **16 Giugno 2014 - ACCONTO**
- **16 Dicembre 2014 - SALDO**



IMPOSTE COMUNALI



IMU

MODALITA' DI VERSAMENTO

- **F24 TELEMATICO – Per soggetti titolari di Partita Iva** (immobili di società e di ditte individuali che hanno intestato l'immobile all'attività)
- **F24 TELEMATICO O CARTACEO – Per soggetti non titolari di Partita Iva**
- **BOLLETTINO POSTALE – Per soggetti non titolari di Partita Iva**



IMPOSTE COMUNALI



IMU

CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'IMPOSTA DOVRA' ESSERE CALCOLATA IN AUTOLIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUENTE.

IL CONTRIBUENTE POTRA' CALCOLARLA COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=A920>

IN CASO DI DIFFICOLTA' E PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE TEL. 02 97238143



IMPOSTE COMUNALI



TASI

- **0,17%** per:
 - immobili di categoria A1 – A2 - A3 - A4 – A5 –A6 – A7 – A8 – A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze locati, con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali;
 - Altri immobili ed aree edificabili.
- **0,25%** per:
 - abitazione principale e pertinenze C2, C6, C7 della stessa (tranne per le categorie in A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7);
 - Fabbricato concesso in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori e relativa pertinenza C2, C6, C7 nella misura di un'unità per categoria purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- **0,15%** Aliquota abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7;



IMPOSTE COMUNALI



TASI

- **0,11%** per:
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio utilizzata da un unico occupante con discendenti a carico;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
 - nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9, posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti;
 - nel caso di immobili, non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9, per le unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza;
 - nel caso di abitazione principale posseduta da i nvalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti.



IMPOSTE COMUNALI



TASI

PRESUPPOSTO

- Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale nonché aree edificabili (così come definiti ai fini IMU) con eccezione dei terreni agricoli

SOGGETTO PASSIVO (chi deve pagare)

- Possessore e Utilizzatore

L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata per la fattispecie imponibile occupata.

La restante parte (il 90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.



IMPOSTE COMUNALI



TASI

BASE IMPONIBILE – IDENTICA ALL'IMU

- si ricorda che per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile ai fini TASI è ottenuta applicando alla rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5%, gli specifici coefficienti previsti per ciascuna categoria catastale. Valore immobile art. 13 del DL n. 201/2011

BASE IMPONIBILE IMU/TASI	
Categoria catastale	Base imponibile
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7	$(R.C. + 5\%) \times 160$
A/10	$(R.C. + 5\%) \times 80$
B – C/3 – C/4 – C/5	$(R.C. + 5\%) \times 140$
C/1	$(R.C. + 5\%) \times 55$
D (tranne D/5)	$(R.C. + 5\%) \times 65$
D/5	$(R.C. + 5\%) \times 80$



IMPOSTE COMUNALI



TASI

SOGGETTO PASSIVO – IMPORTANTE

- **Soggetto tenuto al versamento della Tasi è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale (come definita ai fini dell'IMU), nonché quelle edificabili come definite ai fini IMU**
- **nel caso in cui vi sia una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria**
- **Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che:**
 - ⌘ **il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;**
 - ⌘ **l'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, (nel nostro caso 10%) dell'importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**



IMPOSTE COMUNALI



TASI

SOGGETTO PASSIVO – IMPORTANTE

- in caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nello stesso anno la Tasi è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- multiproprietà e centri commerciali integrati (art. 1, co. 674 della L. n. 147/2013): il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- immobili in leasing (art. 1, co. 672 della L. n. 147/2013): così come accade per l'IMU, nel caso di immobile oggetto di contratto di leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Inoltre, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.



IMPOSTE COMUNALI



TASI

IMPORTANTE

- **LA SOMMA DELLE ALIQUOTE TASI E IMU CALCOLATA SU UN SINGOLO IMMOBILE NON PUO' SUPERARE L'ALIQUOTA MASSIMA PREVISTA PER L'IMU:**
 - ∞ **6 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**
 - ∞ **10,6 PER MILLE PER GLI ALTRI IMMOBILI**



IMPOSTE COMUNALI



TASI

IMMOBILI ESCLUSI PER LEGGE

- immobili dello Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del Ssn, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- fabbricati della Santa Sede individuati negli artt. 13-16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 810/1929;
- fabbricati di Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali l'esenzione è prevista da trattati internazionali;
- fabbricati della categoria E (stazioni, ponti ecc..);
- fabbricati destinati ad uso culturale (art. 5-bis, DPR n. 601/1973), come musei, biblioteche, archivi;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e di culto, ecc.



IMPOSTE COMUNALI



TASI

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Esenzione per la porzione di fabbricato adibita ad attività non commerciali (Art. 1, comma 3, del D.L.n. 16 del 6.3.2014)
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comma 8 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011)
- Abitazioni con unico occupante, ovvero con unico occupante con discendenti a carico
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, utilizzate come unico fabbricato di residenza
- Immobili posseduti da invalidi civili e anziani non autosufficienti con invalidità superiore al 75%
- Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero



IMPOSTE COMUNALI



TASI

ESEMPIO DI CALCOLO

IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE – CAT A/4 RENDITA CATASTALE 500 EURO

Rendita catastale	500,00
Rendita catastale rivalutata (+5%)	525,00
Base imponibile (rendita rivalutata * coefficiente 160)	84.000,00
Tasi lorda (con aliquota 1,7 per mille)	142,80
Quota in capo al proprietario (90%)	Euro 128,52
Quota in capo all'inquilino (10%)	Euro 14,28



IMPOSTE COMUNALI



TASI

SCADENZA

- **16 Ottobre 2014 - ACCONTO**
- **16 Dicembre 2014 - SALDO**



IMPOSTE COMUNALI



TASI

MODALITA' DI VERSAMENTO

- **F24 TELEMATICO** – Per soggetti titolari di Partita Iva (immobili di società e di ditte individuali che hanno intestato l'immobile all'attività)
 - **F24 TELEMATICO O CARTACEO** – Per soggetti non titolari di Partita Iva
 - **BOLLETTINO POSTALE** – Per soggetti non titolari di Partita Iva
-
- Il pagamento deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 - Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 con la precisazione che tale importo minimo di versamento deve essere riferito all'importo dovuto dal contribuente e non all'importo dovuto per ogni singolo immobile dotato di un proprio codice tributo.



IMPOSTE COMUNALI



TASI

CODICI TRIBUTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: A920

CODICE	TRIBUTO
3958	Abitazione principale e relative pertinenze
3961	Altri fabbricati
3959	Fabbricati rurali ad uso abitativo
3960	Aree fabbricabili
3962	Interessi
3963	Sanzioni



IMPOSTE COMUNALI



TASI

CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'IMPOSTA DOVRA' ESSERE CALCOLATA IN AUTOLIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUENTE.

IL CONTRIBUENTE POTRA' CALCOLARLA COLLEGANDOSI AL SITO DEL COMUNE NELLA SEZIONE TASI DOVE TROVERA' IL COLLEGAMENTO A RISCOTEL
<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=A920>

IN CASO DI DIFFICOLTA' E PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE TEL. 02 97238143



IMPOSTE COMUNALI



TARI

PRESUPPOSTO

Presupposto della Tari è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (art. 1, comma 641 e ss. Della L. n. 147/2013)

ESCLUSI PER LEGGE

sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all'art. 1117 del c.c.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.



IMPOSTE COMUNALI



TARI

SOGGETTO PASSIVO

- La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- così come previsto per la Tasi, anche per la Tari:
 - in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
 - in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



IMPOSTE COMUNALI



TARI

BASE IMPONIBILE

- La base imponibile della Tari è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi.
- al fine dell'applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- la Tari non riguarda i rifiuti speciali.



IMPOSTE COMUNALI



TARI

TARIFFA

- La tariffa viene stabilita dal Comune, prendendo a riferimento i criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 27 dicembre 1999.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

- Si parla di occupazione temporanea quando la detenzione si protrae per un periodo non superiore a 183 giorni nel medesimo anno solare



IMPOSTE COMUNALI



TARI

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Sono esentati i locali già assoggettati a utenza domestica utilizzati da professionisti e artigiani
- Nel caso di gravi condizioni di disagio sociale ed economico è possibile, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accordare, su richiesta, un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI
- I soggetti idonei per la concessione del sussidio sono le persone singole ed i nuclei familiari riconosciuti tali in base alla normativa ISEE
- Possibilità di pagare in tre rate



IMPOSTE COMUNALI



TARI

SCADENZA

RATA UNICA

- **31 Ottobre 2014**

PAGAMENTO IN TRE RATE

- **31 Ottobre 2014 – I Rata**
- **31 Dicembre 2014 – II Rata**
- **31 Gennaio 2015 – III Rata**



IMPOSTE COMUNALI



TARI

MODALITA' DI VERSAMENTO

- **F24 TELEMATICO O CARTACEO – Per tutti i contribuenti**



IMPOSTE COMUNALI



TARI

CALCOLO DELL'IMPOSTA

IL CONTRIBUENTE NON DOVRA' CALCOLARE NULLA, L'IMPOSTA VERRA' CALCOLATA DAL COMUNE CHE INVIERA' I MODELLI F24 CON GLI IMPORTI DA PAGARE





RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) – Titolo I

Il fondo ha sostituito dal 2013 il vecchio fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) previsto dal decreto 23/2011 sul federalismo municipale. Raccogliendone la missione di limitare le disuguaglianze del gettito immobiliare tra città ricche e città povere. Nella sua ripartizione si dovrà tenere conto anche di valori innovativi come le rendite catastali e il numero degli occupati. (Definizione dal Sole 24 ore del 20/12/2012).

Da questo fondo fanno i famosi tagli denominati Spending Review.

La differenza tra FSC e il Fondo Sperimentale di riequilibrio è che quest'ultimo era alimentato da imposte statali e NON DA IMPOSTE COMUNALI (nel caso specifico il 10% dell'IVA incassata nel territorio), infatti rientrava nel Titolo II.





RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) – Titolo I

E' alimentato ESCLUSIVAMENTE trattenendo il 38,22% dal gettito IMU comunale stimato per il 2014 NON DALL'IMU DI COMPETENZA DELLO STATO.

Il Comune per il 2014 alimenta il fondo per Euro 287.160,17 (Fonte Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno al 02/07/14).

Il gettito complessivo IMU stimato per 2014 (Comune+Stato) è di Euro 1.520.208, di questi Euro 645.000 sono versati direttamente allo Stato, Euro 287.160,17 sono decurtati dalla parte destinata al comune, quindi nel bilancio comunale ne entrano solo Euro 588.048





RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

TRASFERIMENTI DELLO STATO– Titolo II

Sono i trasferimenti che lo Stato centrale concede ai Comuni per finanziare il bilancio dell'Ente Locale.

E' alimentato dalle imposte ordinarie statali che pagano i cittadini e le società (IRPEF, IRPEG, IVA)



DATI CONTABILI



RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

IMU COMPETENZA STATALE	- 645.000,00
IMU PER ALIMENTARE FSC	- 287.160,17
FSC	529.744,00
SALDO	- 402.416,17

LO STATO CENTRALE OLTRE AD AVER TAGLIATO QUASI TOTALMENTE I TRASFERIMENTI PREVISTI NEL TITOLO II PRELEVA ALTRI FONDI DIRETTAMENTE DALL'IMPOSTE COMUNALI DESTINATI AGLI ENTI LOCALI E' IL MOTIVO PER CUI ANCI E SINDACI SI LAMENTANO OLTRE AI PROBLEMI CREATI DAL PATTO DI STABILITA'



DATI CONTABILI



RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ICI/IMU	777.957,59	793.366,25	826.419,08	1.132.299,46	551.467,66	588.048,00
Add. Iperf	428.990,00	408.188,02	407.154,38	396.769,93	406.221,47	421.000,00
F.S.C.	-	-	-	-	619.182,35	529.744,00
TASI	-	-	-	-	-	524.078,00
Totale Tit. I	1.206.947,59	1.201.554,27	1.233.573,46	1.529.069,39	1.576.871,48	2.062.870,00
Trasf. Stato	808.461,06	800.664,40	828.236,73	516.281,95	336.603,68	33.914,00
Totale Tit. II	808.461,06	800.664,40	828.236,73	516.281,95	336.603,68	33.914,00
Totale Tit. I e II	2.015.408,65	2.002.218,67	2.061.810,19	2.045.351,34	1.913.475,16	2.096.784,00
% Titolo I	59,89%	60,01%	59,83%	74,76%	82,41%	98,38%
% Titolo II	40,11%	39,99%	40,17%	25,24%	17,59%	1,62%


Il Titolo I contiene l'imposizione comunale, il Titolo II contiene i trasferimenti dello Stato e degli altri Enti



DATI CONTABILI



RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO



IUC – Imposta municipale unica

